



DETERMINAZIONE N. 2615 del 10 DIC. 2013 Atti n. 1217/10 all. 226

APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA "FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" PER DUE ANNI - PROROGA FINO AL 10.04.2014 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA "FENINI S.R.L."

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n° 1745 del 15.7.2010 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per due anni all'impresa COEDIL EDILIZIA COORDINATA s.r.l.;
- in data 20.10.2010 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto (repertorio n. 159/10), registrato all'Agenzia delle Entrate - UT di Milano 1 il 09.11.2010, serie 1 n. 451, per un importo complessivo di € 2.362.550,00 di cui € 140.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 2186 del 22.10.2013 è stato disposto di prorogare l'appalto in argomento fino al 10.04.2014, alle stesse condizioni economiche in vigore, per un importo pari a € 452.295,95 (oltre IVA 22%);
- in data 27.11.2013 l'impresa COEDIL EDILIZIA COORDINATA s.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto relativo alle lavorazioni di "opere edili in genere - categoria OG1", per un importo presunto di € 135.688,00 (oltre IVA 22%) alla ditta FENINI s.r.l., con sede in PIEVE EMANUELE (MI), Via Vico Veneto n. 10;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n° 163/06, risultano verificate le seguenti condizioni:

1. il concorrente all'atto dell'offerta ha indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. l'appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore ha trasmesso la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
4. l'impresa che si avvale del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

DATO ATTO che sono state acquisite le informazioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore ed è stata fatta la verifica della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

2615

del

10 DIC. 2013

All. n. 1217/10 all. 226

PRESO ATTO della dichiarazione della FENINI s.r.l. circa la non sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/11;

VISTO l'art. 118 del D.Lgs. n° 163/06, che dispone che:

- ai fini del richiamato articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

PRESO ATTO altresì, come da documentazione allegata in atti 1217/10 e dai punti espressi precedentemente, che sussistono tutte le condizioni di legge per provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di poter autorizzare la richiesta di subappalto in argomento;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** il subappalto di cui in premessa secondo la richiesta presentata dalla COEDIL EDILIZIA COORDINATA s.r.l. relativo alle lavorazioni di "opere edili in genere - categoria OG1", per un importo presunto di € 135.688,00 (oltre IVA 22%) alla ditta FENINI s.r.l., con sede in PIEVE EMANUELE (MI), Via Vico Veneto n. 10, con la specificazione che tale autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'accertamento delle cause di decadenza previste per legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Osvaldo Basiglio)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Responsabile dell'istruttoria: G. Anfossi

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 10 DIC. 2013 AL N. 2615

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 16/01/14